

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa

Prof. Miguel A. Ortiz

1. PREMESSE. LA GIURIDICITÀ DELLA REALTÀ MATRIMONIALE E FAMILIARE

La riflessione sull'argomento che mi è stato affidato richiede alcune premesse che ci ricollegano con le riflessioni che abbiamo portato avanti nelle precedenti Giornate di Studio. In un certo senso si tratta di variazioni sullo stesso tema, l'antropologia giuridica del matrimonio e la famiglia¹. Le presenterò in modo estremamente sintetico.

La prima delle premesse – in realtà il motivo di fondo della nostra linea di ricerca – è l'intrinseco collegamento tra il matrimonio e la famiglia con il diritto². Questa premessa poggia sul convincimento che esiste una realtà non disponibile che chiamiamo matrimonio e famiglia. Una realtà radicata nella condizione maschile e femminile, complementare l'una verso l'altra e chiamata a rendersi feconda, con un genoma – nell'efficace immagine di Donati – che la rende riconoscibile ed efficace come *fons et origo* della società³.

Parallelamente, c'è una inscindibilità tra matrimonio e famiglia (il matrimonio è famiglia: la “famiglia di fondazione matrimoniale”, con parole di Viladrich) e, nel matrimonio, tra il momento *in fieri* e *in facto esse*. Questa realtà ha un contenuto giuridico: non perché ci siano delle norme a cui attenersi ma perché è fatta di relazioni nelle quali c'è qualcosa che appartiene ai singoli integranti (sposi, figli, fratelli) e ci sono altri soggetti tenuti a rispettarlo.

Qui bisogna fare i conti con due difficoltà. Da una parte, l'ipertrofia delle norme relative al momento *in fieri*, che attira quasi tutto lo sforzo del legislatore e degli studiosi – soprattutto nel momento di discernere sulla validità o nullità del matrimonio a causa di una patologia presente nel momento del consenso –, trascurando invece le esigenze giuridiche delle relazioni familiari, con l'affidamento allo Stato della regolamentazione dei cosiddetti “effetti” del matrimonio.

Dall'altra, una visione che ritiene che la relazione tra il diritto e la realtà familiare è esterna e puramente strumentale. Le norme giuridiche servirebbero soltanto o per certificare la costituzione del matrimonio o per risolvere i problemi che possono sorgere nella vita delle famiglie e che legittimano a volte la separazione, a volte la dichiarazione di nullità, a volte – più raramente – lo scioglimento. Ma sarebbe da augurarsi, sempre da questo punto di vista, che il diritto non dovesse intervenire nella vita della famiglia: le relazioni familiari avrebbero un contenuto morale, ma non giuridico. Si farebbe ricorso al diritto soltanto per risolvere i conflitti, similmente a come una persona entra in contatto con la medicina (e con i medici) quando è affetta da una malattia.

Diversamente, una visione meno formalista cerca di cogliere la realtà matrimoniale e familiare come un insieme di relazioni con una intrinseca dimensione giuridica, a cominciare dalla

¹ Si veda la nostra *Introduzione ai lavori* in A. NERI-I. LLORÉNS (ed.), *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia. Un approccio interdisciplinare*, Roma 2021, 13-19.

² Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Il rapporto tra famiglia e diritto: per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia*, in A. NERI-I. LLORÉNS (ed.), *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia cit.*, 207-221; J. CARRERAS, *La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia*, in C.J. ERRÁZURIZ-L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico: storia e prospettive*, Milano 2000, 191-205.

³ Cfr. P. DONATI, *Il genoma sociale della famiglia e i suoi beni relazionali*, in A. NERI-I. LLORÉNS (ed.), *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia cit.*, 369-417.

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

relazione coniugale che ha origine proprio nell'atto col quale l'uomo e la donna decidono di trasformare in dovuto l'amore che prima era gratuito. E questo amore crea delle relazioni con precise esigenze di giustizia, dei beni giuridici (dovuti ai membri della famiglia e alla comunità famigliare stessa) che vanno riconosciuti e protetti.

Le nostre riflessioni vogliono muovere sulla scia dell'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia prospettata da Benedetto XVI, sulla base dell'unità duale della coppia umana⁴.

Le relazioni familiari sono primordiali e originarie e con delle esigenze di giustizia al loro interno. Il matrimonio e la famiglia sono un bene giuridico ecclesiale, la cui giuridicità implica il riconoscimento e la protezione di ciò che è giusto, di ciò che spetta alle persone e alle famiglie stesse, come abbiamo approfondito nel Convegno dell'anno scorso.

Il diritto canonico di famiglia non si trova soltanto nella (limitata) disciplina contenuta nelle leggi ma primordialmente nella «giuridicità» non acquisita ma naturale della realtà matrimoniale e familiare⁵. Il fatto che il matrimonio e la famiglia siano realtà giuridiche non dipende dall'esistenza di un ampio numero di norme o di un intero sistema normativo che le riguardino. Queste norme o questo universo normativo infatti – sia dello Stato sia della Chiesa – non soltanto non conferiscono la giuridicità alla famiglia, ma succede esattamente il contrario: proprio perché società originarie, con una dimensione giuridica naturale, sono esse a dare vita e a riempire di senso giuridico tutte le norme dell'ordinamento che le riguardano.

La scommessa per un diritto canonico di famiglia passa per ribadire l'esistenza di un'essenza del matrimonio e la famiglia il cui contenuto non si chiude nell'ambito dell'affettività o dei diritti soggettivi che il diritto deve soddisfare. Se così fosse, diventerebbe puro strumento di potere o di riconoscimento sociale di relazioni e interessi che però sono scollegati di un riferimento sostanziale a ciò che è il matrimonio e la famiglia. Si produce quella decostruzione della famiglia che conserva i pezzi dell'edificio – a volte soltanto il nome – ma senza un collegamento con la realtà, con il risultato di proporre un pluralismo relazionale basato non sulla portata naturale delle relazioni ma sulla eterogeneità dei vincoli il cui elemento comune si trova nel soggettivo e cambiante concetto di "affetto". Infatti, in assenza di un concetto sostanziale di famiglia, le soluzioni giuridiche adottate sono contingenti e incerte, spesso arbitrarie, cioè prive di ragionevolezza, e al massimo strumenti al servizio dei desideri delle parti, come evidenziava l'anno scorso il prof. Errázuriz⁶.

Questa era anche la diagnosi fatta da papa Francesco nell'esortazione *Evangelii gaudium*, dove affermava che la crisi che attraversa la famiglia è una crisi in primo luogo di riconoscimento e protezione della sua identità:

“La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si

⁴ “La giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro” (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007).

⁵ Un ottimo *status quaestionis* nella recente tesi di dottorato, in fase di pubblicazione H. DAY, *El derecho canónico de la familia en el magisterio y la doctrina canónica recientes*.

⁶ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Il rapporto tra famiglia e diritto: per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia* cit.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell'emotività e delle necessità contingenti della coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità dell'impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale»⁷.

2. LA SOGGETTIVITÀ DELLA FAMIGLIA

Il bene giuridico costituito dalla famiglia – le stesse relazioni familiari intra e interpersonali, comunionali, irriducibili e sostanziali come ha esposto il prof. Franceschi nel convegno dell'anno scorso⁸ – è un bene comune. Non una semplice somma dei beni individuali ma un bene unitario radicato nella stessa relazione familiare. Popovic ha approfondito recentemente il carattere relazionale del bene comune della famiglia, sulla scia della riflessione di Donati: “il bene relazionale è in sé stesso configurabile come un diritto concepito su un piano diverso dalle facoltà o poteri inerenti ai diritti soggettivi, essendo *la relazione stessa, qua bene, un diritto*”⁹.

È proprio delle relazioni di giustizia la correlazione tra l'appartenenza di un bene a un soggetto (una persona o una realtà sociale transpersonale) e il dovere di un altro soggetto di rendere effettiva tale appartenenza nella misura in cui ciò dipende dal suo agire. Vi è infatti una corrispondenza tra il bene e il suo titolare, e tra questo titolare del bene e il titolare del dovere¹⁰.

La famiglia è la fonte di una giuridicità primaria: non è né canonica né civile. È, con felice espressione di Giovanni Paolo II ripresa con vigore da Viladrich, una società sovrana: “Come comunità di amore e di vita, la famiglia è una realtà sociale saldamente radicata e, in modo tutto proprio, una *società sovrana*”¹¹. Le società e la Chiesa sono ordinate a servire questa istituzione primordiale, così che sia le società che la Chiesa non hanno il potere di costituire alcuna relazione familiare: possono solo riconoscerla e regolare l'esercizio dei diritti delle persone.

Come abbiamo ribadito precedentemente, la giuridicità intrinseca della famiglia (in quanto vi è qualcosa che appartiene ai singoli integranti delle relazioni e alla comunità da essi formata) non consiste tanto nelle norme che regolano dette relazioni, né nella protezione dei diritti soggettivi, ma nel riconoscimento e protezione del bene giuridico (o l'insieme unitario di beni giuridici) inerenti allo stesso essere della famiglia. Infatti, si possono prendere in considerazione le singole relazioni familiari e i rispettivi beni giuridici in gioco, ma si può studiare anche la famiglia come soggetto

⁷ FRANCESCO, Es. ap. *Evangelii gaudium* n. 66, con citazione di Conférence des Évêques de France. Conseil Famille et Société, *Élargir le mariage aux personnes de même sexe? Ouvrons le débat!*, 28 settembre 2012.

⁸ Cfr. H. FRANCESCHI, *Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro*, in A. NERI-I. LLORÉNS (ed.), *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia* cit., 223-247.

⁹ P. POPOVIC, *Ripensare l'antropologia giuridica della famiglia dal punto di vista del “bonum commune familiae”*, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 538.

¹⁰ C.J. ERRÁZURIZ, *Il rapporto tra famiglia e diritto* cit., 214. Infatti, “ogni diritto della famiglia *qua* persona-gruppo, come anche i singoli diritti relativi ai rapporti familiari dei suoi membri, sono riconducibili al (e andrebbero letti in chiave del) bene comune giuridico della famiglia, anch'esso intrinsecamente relazionale” Popovic, 546.

¹¹ *Lettera alle famiglie*, n. 17. Cfr. P. J. VILADRICH, *La famiglia «sovrana»*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 539-550.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

unitario che contiene in sé stessa un bene giuridico – un bene relazionale con una dimensione di giustizia – sia all'interno della famiglia che di fonte ad altri soggetti individuali o collettivi.

Da qui deriva la questione oggetto delle nostre riflessioni odierne: la soggettività della famiglia nella Chiesa. Si tratta di valutare se alla famiglia in sé (articolata dalle diverse relazioni) spetta qualcosa come dovuto, e di conseguenza la si può considerare soggetto di diritti.

La questione della soggettività della famiglia nella Chiesa può essere presa in considerazione da diverse angolature e prospettive. In un senso assai realista – e in fondo quello più rilevante – la famiglia ha un ruolo essenziale nella vita della Chiesa in quanto la missione della Chiesa è affidata a tutti i fedeli che partecipano al sacerdozio di Cristo, ognuno nel modo proprio.

Poi, la missione della Chiesa si porta a termine attraverso la famiglia, che è, in parole di Giovanni Paolo II, “*la prima e la più importante*” via della Chiesa:

“Tra queste numerose strade, *la famiglia è la prima e la più importante*: una via comune, pur rimanendo particolare, unica ed irripetibile, come irripetibile è ogni uomo; una via dalla quale l'essere umano non può distaccarsi. In effetti, egli viene al mondo normalmente all'interno di una famiglia, per cui si può dire che deve ad essa il fatto stesso di esistere come uomo. (..) Il *mistero divino dell'Incarnazione del Verbo è dunque in stretto rapporto con la famiglia umana*. Non soltanto con una, quella di Nazaret, ma in qualche modo con ogni famiglia, analogamente a quanto il Concilio Vaticano II afferma del Figlio di Dio, che nell'Incarnazione « si è unito in certo modo ad ogni uomo ». Seguendo il Cristo « venuto » al mondo « per servire » (Mt 20, 28), la Chiesa considera il servizio alla famiglia uno dei suoi compiti essenziali. In tal senso, sia l'uomo che la famiglia costituiscono « la via della Chiesa »¹².

Il ruolo della famiglia nella missione e nella vita della Chiesa è stato approfondito dalla dottrina, sulla scia del magistero, in torno alla considerazione della famiglia come chiesa domestica, in analogia al rapporto di inerenza reciproca tra la Chiesa universale e le chiese particolari.

La considerazione della famiglia come chiesa domestica permette di prospettare una sua posizione nella struttura della Chiesa, come ha ipotizzato recentemente Lloréns¹³, il che mette in risalto sia la dimensione ecclesiale della famiglia sia la dimensione familiare della Chiesa, come ha proposto Zuanazzi: “nel recuperare la categoria di “chiesa domestica”, il magistero conciliare ha inteso dunque riproporre la visione della famiglia cristiana come espressione costitutiva della Chiesa: tra l'una e l'altra vi è una relazione di corrispondenza sostanziale sul piano dell'essere e dell'agire, in quanto la comunità familiare è realizzazione specifica della comunione ecclesiale e rappresenta il soggetto primario di evangelizzazione, santificazione e testimonianza della carità”¹⁴. D'altra parte, “il paradigma familiare diviene il modello di organizzazione della vita ecclesiale, che si modella su

¹² Giovanni Paolo II, *Lettera alle famiglie*, n. 2.

¹³ Cfr. I. LLORÉNS, *La dimensione canonica della Chiesa domestica*, in A. NERI-I. LLORÉNS (ed.), *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia cit.*, 329-341; ID., *La familia como principio estructural de la Iglesia*, in Aa.Vv., *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa: in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*. Cfr. al riguardo J.I. ARRIETA, *Posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 551-560.

¹⁴ Cfr. I. ZUANAZZI, *La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 55 (2015) 416.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

quella della famiglia e si prende lo stato di vita familiare come paradigmatico delle relazioni ecclesiali e le sue articolazioni istituzionali”.

2.1. La soggettività della famiglia nell'ordinamento canonico

L'affermazione della soggettività della famiglia, com'è a tutti noto, si trova nella Lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie del 1994:

«La famiglia è una comunità di persone, la più piccola cellula sociale, e come tale è un'*istituzione* fondamentale per la vita di ogni società. Che cosa attende la famiglia come istituzione dalla società? Prima di tutto di essere *riconosciuta nella sua identità* e accettata nella sua *soggettività sociale*» (n. 17).

Precedentemente tale soggettività era stata sottolineata nella Carta dei diritti della famiglia pubblicata nel 1983 dall'allora Pontificio Consiglio per la Famiglia. Detta Carta aveva il proposito di presentare “una formulazione - la più completa e ordinata possibile - dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la famiglia”, sottolineando il riconoscimento della famiglia come soggetto di diritti¹⁵.

I dodici articoli della Carta, che asseconda una raccomandazione del Sinodo della famiglia del 1980, sono preceduti da una sorta di proemio dove si segnalano le motivazioni che portarono alla proclamazione dei diritti in oggetto. Si legge che “i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione” (A) per cui vanno riconosciuti alla famiglia dei “diritti propri, che sono inalienabili” (D) per essere anteriore allo Stato e a qualsiasi altra comunità; per essere un luogo di esperienza intergenerazionale che permette di crescere e di armonizzare i diritti dell'individuo con il bene della società; perché la famiglia ha una funzione specifica nella realizzazione del bene dell'individuo e di tutta l'umanità; per essere a volte soggetta a varie forme di abbandono che non le permettono di svolgere la sua funzione con dignità.

La Carta contiene abbondanti richiami al magistero, principalmente di *Gaudium et spes* e *Familiaris consortio* e diversi riferimenti ad alcuni diritti dei singoli membri della famiglia (lo *ius connubii*, il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, il diritto-dovere all'educazione), ma segnala altri diritti in cui la stessa famiglia è titolare del diritto: per esempio il diritto all'assistenza da parte della società, ad essere protetta nei mezzi di comunicazione; alla libertà religiosa e di scelta del modello educativo; all'esercizio della loro funzione politica e sociale; ad associarsi; ad una politica familiare adeguata in termini di economia, sicurezza e assistenza sociale, anche al ricongiungimento familiare nel caso di famiglie migranti.

Certamente lo scopo della Carta è più magisteriale che immediatamente normativo: vuole essere un punto di riferimento per i legislatori e per la comunità. Così si legge nel proemio: “I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di una «Carta». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e principi fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni”.

¹⁵ Cfr. SANTA SEDE, *Carta dei diritti della famiglia*, 24 novembre 1983, in *L'Osservatore Romano*, 25 novembre 1983, inserto tabloid; anche in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, Dehoniane, Bologna 1987, 468-481.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

Il Codice di diritto canonico del 1983, pubblicato contemporaneamente alla Carta, non contiene la formulazione di un elenco di diritti e doveri della famiglia, ma piuttosto dei riferimenti alla famiglia (in particolare ai genitori) come ambito attraverso il quale i fedeli sono destinatari – e in occasioni agenti – dei *tria munera*, principalmente il *munus docendi* e *sanctificandi*.

Infatti, la questione della soggettività giuridica (o personalità) della famiglia, come istanza alla quale vengono attribuiti dei diritti e doveri, va presa in considerazione tenendo presente la peculiarità della dimensione giuridica della Chiesa, fondata sul mandato di evangelizzare, la *norma missionis*¹⁶. In realtà, le traduzioni normative della soggettività canonica della famiglia sono assai scarse e concentrate quasi interamente sulla dimensione educativa.

I riferimenti codiciali fanno capo al can. 226: “§1. I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio. §2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa”.

Questo canone sintetizza il compito della famiglia nell'edificazione del popolo di Dio, focalizzando l'attenzione sui genitori – ai quali spetta il compito di capitalità della chiesa domestica – soprattutto per quanto riguarda il dovere di evangelizzare e di veicolare i mezzi di salvezza di cui dispongono i fedeli. Questo dovere è ovviamente specolare rispetto al diritto che hanno i fedeli – sia singolarmente che nelle famiglie – a ricevere abbondantemente i mezzi di salvezza, la Parola e i sacramenti, come sancito dal can. 213 sulla scia di LG 37¹⁷.

Si ritrovano diverse concrezioni di questo compito familiare affidato *in primis* ai genitori. Si pensi alla responsabilità dei genitori nella formazione catechetica e in generale nell'educazione dei figli, nella preparazione alla ricezione dei sacramenti (il battesimo, l'eucaristia) e in generale (direi soprattutto) invitando loro a condurre una vita cristiana, come segnala il can. 835 §4: “Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli (...); partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli”.

In queste pagine non intendiamo fare una presentazione di questi riferimenti codiciali in cui si può individuare il ruolo della famiglia come destinataria e agente della missione della Chiesa. Vorrei piuttosto segnalare qual è la principale espressione della rilevanza della famiglia come soggetto di diritti nella Chiesa ed elencare alcune conseguenze, principalmente alla luce delle indicazioni apportate da papa Francesco in occasione dei Sinodi degli anni 2014-2015 e dell'esortazione postsinodale *Amoris laetitia*.

¹⁶ In questo senso M.J. ARROBA, *Aproximaciones a la subjetividad canónica de la familia*, in *Estudios Eclesiásticos* 95 (2020) 701-743; F. CATOZZELLA, *Prospettive del diritto di famiglia nella Chiesa*, in *Anthropotes* 36 (2020) 235-256; P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico e pastorale: la norma missionis*, *Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*. Città del Vaticano, 2020.

¹⁷ Can. 213: “I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti”. LG 37: “I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti”.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

3. I DIRITTI DELLA FAMIGLIA NELLA CHIESA. MANIFESTAZIONI DEL “FAVOR FAMILIAE”

La giuridicità della famiglia comporta che, come comunità, ha qualcosa di dovuto: nei confronti dei singoli membri della comunità familiare, della società e dello Stato, e anche nei confronti della Chiesa.

Lasciamo qui da parte i rapporti giuridici all'interno della famiglia, riconducibili allo stesso riconoscimento delle relazioni familiari: tra i coniugi, tra genitori e figli, e tra fratelli, nonché verso la stessa comunità familiare. Le relazioni familiari hanno una dimensione giuridica proprio perché in ognuna di esse c'è qualcosa di dovuto che appartiene ad ogni membro, che gli altri sono tenuti a rispettare. Non ci soffermiamo su questo aspetto perché nelle Giornate precedenti abbiamo rivolto l'attenzione sulle esigenze di giustizia all'interno della famiglia (nella relazione coniugale e paterno-filiale). Oggi lo faremo alla luce della relazione tra la famiglia e la Chiesa.

I diritti della famiglia non sono la mera somma dei diritti personali dei suoi membri, sono diritti che appartengono alla famiglia in quanto istituzione, cioè come soggetto unitario che trascende i singoli suoi componenti. Ciò che è dovuto alla famiglia da parte della Chiesa si può concretizzare in torno a quattro aspetti fondamentali, come ha fatto Errázuriz: il diritto all'identità della famiglia e alla legittima autonomia, il diritto a compiere la missione ecclesiale specifica e il diritto a ricevere l'aiuto ecclesiale per un compimento sempre più efficace della missione¹⁸.

In un certo senso, tutti i diritti contenuti negli ambiti enumerati potrebbero essere ricondotti ad uno: il diritto a ricevere il riconoscimento e gli aiuti affinché la famiglia sia sé stessa: la principale via della Chiesa. In questa sede centerò l'attenzione su alcune manifestazioni di questo diritto/dovere essenziale: a proteggere l'identità della famiglia e la sua missione nella Chiesa e nella società.

La tradizione canonica riconosce e protegge il bene del matrimonio con delle manifestazioni – il *favor matrimonii* – che in realtà possono essere considerate come espressioni del *favor familiae*: sia nel momento costitutivo della famiglia che nel discernimento necessario in momenti di crisi. Sono espressioni dell'attenzione dovuta alla famiglia come bene giuridico da proteggere.

Vorrei segnalare alcune di queste manifestazioni che ritengo particolarmente rilevanti, alla luce del luogo che occupa la famiglia nella missione della Chiesa. Alcune di queste manifestazioni potrebbero essere sviluppate in un auspicabile lavoro di riforma del Codice, sulla scia delle indicazioni offerte dal più recente magistero, teso a ripensare tutta l'azione pastorale centrata sulla famiglia, come del resto ha ipotizzato anche mons. Arrieta e altri autori¹⁹.

¹⁸ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Roma 2016, 170-175.

¹⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *La reforma del Derecho Matrimonial Canónico en el contexto del Sínodo de la Familia*, in *Anuario de Derecho Canónico* 5. Supl. (2016) 15-37; ID., *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del sinodo straordinario in Il Diritto di Famiglia e delle Persone* 44/2 (2015) 1005-1026; ID., *Il rinnovamento del sistema matrimoniale canonico alla luce dei recenti lavori sinodali*, in L. Sabbarese (ed.), *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Roma 2015, 41-59. Cfr. anche M.J. ARROBA, *Aproximaciones a la subjetividad canónica de la familia* cit., 716 s.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

3.1.L'accompagnamento familiare come bene dovuto. La preparazione matrimoniale

La ragion d'essere di tutta la pastorale matrimoniale e familiare si trova nella protezione dei beni ecclesiali che costituiscono il matrimonio e la famiglia²⁰. *Amoris laetitia* centra l'attenzione su ciò che Francesco chiama la pastorale del vincolo, un vincolo che trascende e trasforma gli sposi:

“La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri”²¹.

Quest'affermazione costituisce la chiave di lettura di *Amoris laetitia* e di tutta la pastorale matrimoniale della Chiesa, che vede nel vincolo un bene ecclesiale da proteggere, e nell'indissolubilità un dono ricevuto da Dio, non un compito o un impegno dei coniugi. L'indissolubilità matrimoniale non è una norma estrinseca, né soltanto un ideale cui deve tendere il matrimonio: è un dono che fa parte del modo di realizzare la vocazione naturale all'amore²².

La pastorale del vincolo va estesa alle altre relazioni familiari che s'intrecciano con quella coniugale, in quanto la pastorale matrimoniale e familiare non è altro che la cura – preparazione, maturazione, sanazione – del bene comune della famiglia, che ha origine nel vincolo coniugale.

Sono molte e molto rilevanti le implicazioni del modo in cui la Chiesa protegge il vincolo e il bene della famiglia. Innanzitutto, la sollecitudine con cui si cura la preparazione al matrimonio, che è il *punctum dolens* e la vera sfida della pastorale familiare.

La preparazione matrimoniale va vista come aiuto e sostegno per portare a termine la vocazione di ogni uomo al dono di sé. L'obiettivo immediato della preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi che è una realtà immediatamente familiare. Per questo, la preparazione al matrimonio è in realtà una preparazione alla famiglia.

Nella preparazione, viene attuata in modo paradigmatico la soggettività della famiglia. I protagonisti della preparazione sono certamente i fedeli che intendono sposarsi e la Chiesa che li accompagna nel processo di formazione della volontà matrimoniale: un processo di innamoramento che segue diverse fasi (remota, prossima, immediata) e si serve di diversi strumenti (corsi di preparazione, istruttoria prematrimoniale ecc.)²³.

²⁰ Riprendo qui in gran parte quanto esposto in *Le riforme ecclesiali avviate da Amoris laetitia: prospettiva canonista*, relazione tenuta al convegno “*Amore e giustizia voglio cantare*”, organizzato dalla Facoltà teologica del Triveneto e la Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia, 11 marzo 2021, in corso di stampa.

²¹ FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 211.

²² Se la forza del legame dipendesse dalla volontà dei coniugi rimarrebbe un desiderio, un ideale, ma invece no: è Dio che fa il dono dell'indissolubilità, il che comporta oltre che l'irrevocabilità (Dio non recede dai suoi doni), anche la fattibilità: è Dio che dona compimento ed è Lui che sostiene la risposta fedele dei coniugi. Infatti, la considerazione dell'indissolubilità come un dono implica anche la sicurezza che, pur nei momenti difficili (in modo particolare nel caso dei divorziati risposati), è possibile rimanere fedeli alla propria condizione di sposi, diventati una sola carne.

²³ Una implicazione della preparazione nel contesto della pastorale del vincolo è l'aiuto che tale seria preparazione offre allo scopo di prevenire le nullità matrimoniali, come mise in evidenza Benedetto XVI nel suo Discorso alla Rota Romana del 2011: “il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento”. Sulla questione cfr. M.A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione*

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

Al centro della fase più rilevante del processo di preparazione (quella remota) si trova esattamente la famiglia, dove tutti abbiamo imparato a voler bene, a rendere felice l'altro, a gestire la propria libertà e a maturare nella fede:

“La preparazione remota ha inizio fin dall'infanzia, in quella saggia pedagogia familiare, orientata a condurre i fanciulli a scoprire sé stessi come esseri dotati di una ricca e complessa psicologia e di una personalità particolare con le proprie forze e debolezze. È il periodo in cui va istillata la stima per ogni autentico valore umano, sia nei rapporti interpersonali, sia in quelli sociali, con quel che ciò significa per la formazione del carattere, per il dominio ed il retto uso delle proprie inclinazioni, per il modo di considerare e incontrare le persone dell'altro sesso, e così via”²⁴.

3.2. La “preparazione permanente” e il ruolo attivo delle famiglie

I fedeli (e le famiglie) hanno diritto ai mezzi di salvezza, e i pastori hanno il dovere di fornire tali mezzi²⁵, tra cui un accompagnamento pastorale che, soprattutto in situazioni di crisi, costituisce “un dovere anche giuridico della comunità ecclesiale, cui corrisponde il diritto dei coniugi che si trovano in quel tipo di difficoltà a ricevere dalla collettività ecclesiale ogni aiuto possibile”²⁶. I fedeli dunque hanno il diritto di essere accompagnati, e la Chiesa – attraverso i pastori, ma non solo – ha il dovere di fornire l'aiuto di cui la famiglia ha bisogno.

Le famiglie dunque hanno diritto ad un accompagnamento che fornisca loro – nelle diverse fasi della vita della famiglia – gli aiuti spirituali di cui hanno bisogno. Questo accompagnamento si concretizza in ciò che Francesco ha chiamato la “preparazione permanente” che la Chiesa offre alle famiglie. Il Pontefice usò l'espressione nel Discorso alla Rota del 2019:

“Occorre una triplice preparazione al matrimonio: remota, prossima e permanente. Quest'ultima è bene che comprenda in modo serio e strutturale le diverse tappe della vita coniugale, mediante una formazione accurata, volta ad accrescere negli sposi la consapevolezza dei valori e degli impegni propri della loro vocazione”²⁷.

Questa preparazione *permanente* è vera preparazione nella misura in cui il matrimonio e la famiglia si stanno sempre celebrando e costruendo. Nel menzionato Discorso alla Rota del 2019, Francesco segnalò chi sono i soggetti di questa preparazione, i pastori, le comunità e le altre famiglie:

“I soggetti principali di questa formazione matrimoniale, in virtù del loro ufficio e ministero, sono i pastori; tuttavia, è quanto mai opportuno, anzi, necessario coinvolgere le comunità ecclesiali nelle loro diverse componenti, che sono corresponsabili di questa pastorale sotto la guida del Vescovo diocesano e del parroco. L'obbligo è quindi *in solidum*, con

della nullità del matrimonio, Milano 2005; H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione*, EDUSC, Roma 2009, 63-102; T. VANZETTO, *La preparazione al matrimonio, compito di tutta la comunità cristiana ed esigenza attuale*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 340-353; L. GHISONI, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione immediata alle nozze*, in *Periodica* 100 (2011) 477-501.

²⁴ FC, 66.

²⁵ Cfr. can. 213.

²⁶ P. BIANCHI, *L'accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi* in C.J. ERRÁZURIZ M.-M.A. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma 2014, 68.

²⁷ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2019.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

responsabilità primaria dei pastori e la partecipazione attiva della comunità nel promuovere il matrimonio e accompagnare le famiglie con il sostegno spirituale e formativo”.

Subito dopo fa riferimento al ruolo delle altre famiglie – prendendo spunto dell’esempio di Aquila e Priscilla, collaboratori di san Paolo – che svolgono un ruolo attivo nella missione della Chiesa e di conseguenza nella pastorale familiare.

Anche in *Amoris laetitia* Francesco aveva specificato il ruolo attivo delle famiglie nella pastorale familiare:

«La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale»²⁸.

Come abbiamo accennato, l’accompagnamento va offerto e adattato alle singole tappe della vita della famiglia. In particolare, com’è ovvio, nelle situazioni di crisi. Anche qui vorrei accennare a alcune implicazioni.

3.3. Le famiglie ferite e la comunione ecclesiale. Accompagnare, discernere e integrare la fragilità

L’accompagnamento pastorale come diritto-dovere protegge il bene ecclesiale della famiglia, la sua identità e le esigenze di giustizia presenti nella comunità familiare, e ha delle esigenze particolari nelle situazioni di crisi.

A questo proposito vorrei soffermare brevemente l’attenzione su alcune riflessioni offerte da *Amoris laetitia*, a cominciare da questa affermazione:

“Se si tiene conto dell’innumerabile varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi» (Relatio finalis 2015, 51), le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi”²⁹.

Da questo testo si evince una conclusione negativa (il Papa non ha voluto proporre un cambiamento nella normativa generale) e una positiva: *Amoris laetitia* propone un “discernimento pastorale e personale” – che può essere considerato la chiave di lettura e di applicazione dell’intera esortazione e della pastorale matrimoniale e familiare³⁰. Il pontefice chiede di tenere uno sguardo

²⁸ AL, 290 con riferimento a *Relatio finalis* 2015, 93.

²⁹ AL 300. In nota aggiunge: “Nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c’è colpa grave. Qui si applica quanto ho affermato in un altro documento: cfr Esort. Ap Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44.47: *AAS* 105 (2013), 1038-1040). I presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo”.

³⁰ Questa è la prospettiva adoperata da P. BIANCHI, «*Amoris laetitia*» e normativa canonica. Il rilievo canonico di un’esortazione pastorale, in *La Rivista del clero italiano* (2018-11) 776-795.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

vicino, che aiuti i fedeli a vivere d'accordo con le esigenze del Vangelo della famiglia. Nell'esortazione – sulla scia di quanto segnalato in *Familiaris consortio* –, Francesco invita a distinguere le diverse situazioni oggettive e le diverse responsabilità morali in cui si trovano i fedeli³¹.

La diversità di situazioni implica una diversa valutazione morale, anche in funzione del comportamento tenuto dopo la crisi dell'unione³². Le situazioni sono molto varie e lo sono anche gli itinerari dei fedeli; ma in un certo senso il traguardo è comune per tutti: la “misura alta” della santità, come segnalava San Giovanni Paolo II nella lettera *Novo millennio ineunte*: “È ora di riproporre a tutti con convinzione questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi della santità sono personali, ed esigono una vera e propria *pedagogia della santità*, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone”³³.

Certamente, l'adattamento ai ritmi delle singole persone deve fare i conti con le circostanze proprie di ognuno. L'itinerario dei divorziati risposati parte dalla situazione di antinomia tra la loro condizione, le esigenze della comunione coniugale, eucaristica ed ecclesiale e il rispetto di ciò che è giusto tra i coniugi, in primo luogo il mutuo riconoscimento come coniugi e la mutua coappartenenza. La questione dell'ammissione ai sacramenti dei fedeli divorziati e risposati civilmente non va vista dunque in termini puramente disciplinari ma di giustizia e di comunione ecclesiale.

Nonostante ciò, questi fedeli come tutti, sono chiamati alla pienezza della partecipazione alla vita ecclesiale e alla meta della santità³⁴, ed hanno diritto ad essere accompagnati nella verità, che non ignori le esigenze di giustizia e di misericordia.

L'accompagnamento dei fedeli deve essere allo stesso tempo misericordioso e giusto. Infatti, le esigenze della giustizia e della misericordia non sono in contrapposizione, ma si richiamano a vicenda³⁵. L'apparente incompatibilità tra misericordia e diritto va superata alla luce del bene giuridico che costituisce la famiglia e le relazioni di giustizia in essa presenti.

³¹ Il Papa segnala i casi dei coniugi separati o abbandonati e i divorziati che non hanno intrapreso una nuova unione civile (AL 241-242); i coniugi che si trovano in una situazione di crisi o di difficoltà (AL 244); i matrimoni misti o celebrati con disparità di culto (AL 247-248); le famiglie monoparentali (AL 252).

³² “I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio” (*Amoris laetitia*, 300). Così in *Familiaris consortio*: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido” (FC 84).

³³ SAN GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 31.

³⁴ Questo era il *leit motiv* delle nostre riflessioni in *La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità*, in C.J. ERRÁZURIZ – M.A. ORTIZ (eds.), *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma 2014, 99-129.

³⁵ Riprendo qui quanto ho esposto in M.A. ORTIZ, *La misericordia è la pienezza della giustizia*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano 2017, 295-312; ID., *Misericordia e giustizia nel matrimonio. Il cap. VIII di Amoris laetitia*, in H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ, *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2020, 525-550. Prendiamo spunto da un testo di San Tommaso su cui riflette Francesco: “È vero (...) che la

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

La fragilità di cui parla *Amoris laetitia* si riconosce senz'altro nelle situazioni “ferite” ma bisogna tener presente anche la fragilità di tutti i fedeli e di tutte le famiglie: tutte sono fragili perché tutte sono esposte a rischi di frattura, come il vaso prezioso che non si è ancora frantumato ma è certamente fragile e a rischio. La fragilità di fatto (le relazioni ferite) va ovviamente curata, ma senza trasformarla in normalità di diritto, altrimenti si metterebbero a rischio tutte le relazioni virtualmente fragili.

Accompagnare con attenzione e cura vuol dire, in primo luogo, conoscere in profondità sia la situazione oggettiva che le condizioni soggettive dei fedeli. Vale a dire, bisogna considerare non solo fino a che punto il loro amore “è ferito e smarrito”, ma anche fino a che punto i fedeli sono consapevoli della portata della ferita, fino a che punto sono in grado di cogliere la loro responsabilità e fino a che punto hanno le disposizioni per riconciliarsi con Dio e con la Chiesa.

Accompagnare significa comprendere, rendersi conto dell'aspetto oggettivo delle situazioni e delle condizioni soggettive delle persone, per poterle aiutare ed essere in grado di *discernere* i passi da fare per la totale *integrazione*³⁶. Il fedele va aiutato dunque a cercare, in primo luogo, una presa di coscienza della propria situazione davanti a Dio; poi, un giudizio corretto su ciò che ostacola la piena partecipazione alla vita della Chiesa; infine, i passi che possono favorire e far crescere tale piena partecipazione³⁷. L'accompagnamento cercherà di suscitare nei fedeli le disposizioni e il desiderio di assecondare la volontà di Dio, più che di ricevere una sorta di “certificazione” di regolarità da parte degli altri fedeli. I fedeli vanno aiutati soprattutto ad essere sinceri con sé stessi per individuare i passi da fare e per *volere vedere* ciò che il Signore si aspetta da loro.

In definitiva, più che una nuova normativa Francesco cerca piuttosto di aiutare i fedeli a scoprire e a fare i passi necessari per raggiungere la pienezza della vita cristiana. *Amoris laetitia* non offre una speculazione puramente teorica – una soluzione “a tavolino” –, bensì una contemplazione dal punto di vista delle condizioni e le circostanze delle persone.

misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio” (FRANCESCO, Es. Ap. *Amoris laetitia*, n. 311). L'espressione si trova in *Summa Theologiae*, I q. 21 a. 3 ad 2: «Ex quo patet quod misericordia non tollit iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo». Sulla questione cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, in *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 553-573; J. OTADUY, “*Dulcor misericordiae*”. *Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. I. Historia*, in *Ius Canonicum* 56 (2016) 585-619.

³⁶ “Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che «orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere»” (AL 300 con citazione di *Relatio* 2015, 86). Sulla questione, cfr. i diversi contributi raccolti nel volume C.J. ERRÁZURIZ M. - M.A. ORTIZ (a cura di), *Misericordia e Diritto nel matrimonio*, Roma 2014; J. OTADUY, “*Dulcor misericordiae*”. *Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. I. Historia*, in *Ius Canonicum* 56 (2016) 585-619; C.J. ERRÁZURIZ M., *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, in *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 553-573.

³⁷ Cfr. P. PAVANELLO, *Accompagnare, discernere, integrare la fragilità nelle famiglie*, in *Quaderni della Mendola* 27: *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, Milano 2019, 139-140.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

3.4 *I processi di nullità, una “missione di servizio alle famiglie”*

Uno degli strumenti che offre il diritto della Chiesa per risolvere le situazioni di crisi familiare è la dichiarazione di nullità del matrimonio. Vorrei concludere accennando ad alcune questioni come spunti per rivedere questo strumento alla luce del bene della famiglia (e dei diritti inerenti). Recentemente papa Francesco ha sottolineato che la missione dei tribunali è una “missione al servizio delle famiglie, specialmente di quelle ferite, quelle bisognose del balsamo della misericordia”³⁸.

La prima considerazione riguarda la stessa funzione del processo. A questo proposito va ribadito che la questione fondamentale, più che l’auspicata celerità, è il carattere dichiarativo dei processi di nullità e lo scopo del processo come strumento per conoscere la verità su un matrimonio.

Certamente, i processi possono aiutare a risolvere situazioni coniugali irregolari e facilitare ai fedeli l’accesso ai sacramenti. Ma questo non è il loro scopo principale. Lo scopo è la pronuncia autorevole sullo stato personale dei fedeli che portano davanti al tribunale dei dubbi sulla validità del loro matrimonio. La dichiarazione di nullità cerca non tanto – almeno non direttamente – di agevolare l’accesso ai sacramenti ma piuttosto di aiutare i fedeli a raggiungere il fine ultimo dell’ordinamento, la *salus animarum*. Facendo chiarezza sulla propria condizione personale, mettendo in luce la realtà – matrimoniale o no – sottoposta al tribunale, certamente si facilita la pace delle coscienze dei fedeli. Viceversa, una visione “strumentalizzatrice”, pur con il lodevole proposito di facilitare l’accesso ai sacramenti, corre il rischio di snaturare il processo. E potrebbe portare a dichiarare una nullità non sufficientemente provata, mossi da un atteggiamento “pseudopastorale”³⁹ o dalla presunzione che ordinariamente i matrimoni falliti sono nulli.

Di conseguenza, va ribadita la considerazione del processo di nullità come uno strumento pastorale al servizio della famiglia, come recentemente ha ribadito papa Francesco nei suoi discorsi alla Rota Romana (in particolare quello del 2021). Uno dei mezzi che mette in evidenza tale inserimento è l’*investigatio praeiudicialis seu pastoralis* di cui si occupa MIDI e *Amoris laetitia*⁴⁰. Questa indagine è uno strumento prezioso per accompagnare le famiglie, ed eventualmente per aiutare a discernere se ci sono motivi per chiedere la nullità del matrimonio.

3.5 *Il bene della famiglia e il ricorso al processo se non è possibile la riconciliazione o la convalidazione*

Ma proprio il bene della famiglia – in particolare dei figli – esige che, prima di chiedere la nullità – o in qualsiasi momento del processo, come diceva il vecchio can. 1676 – si prenda in

³⁸ FRANCESCO, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2022.

³⁹ “Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale” (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in *AAS* 82 [1990] 875). Da parte sua, Benedetto XVI denunciava i “richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l’altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione sacramentale, esige invece di considerare l’autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale.” (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in *AAS* 102 (2010) 114).

⁴⁰ Cfr. Art. 1-5 delle Norme procedurali di *Mitis Iudex* e n. 244 di *Amoris laetitia*.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

considerazione l'opportunità di esplorare una possibile riconciliazione ed eventuale convalidazione del matrimonio.

Lo ha ricordato recentemente papa Francesco: “si comprende quanto sia importante l'impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente”⁴¹. L'attuale can. 1675 prevede che “il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale”. Non si trova più nel Codice l'invito cogente del vecchio can. 1676: “Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale”. La diversa dicitura a nostro avviso non fa venir meno l'esigenza (senz'altro morale ma anche di giustizia richiesta dal bene della famiglia⁴²) di cercare di convalidare l'unione, quando possibile⁴³. Del resto, l'affermazione che il giudice accetterà la causa solo se il matrimonio è irreparabilmente fallito non vuol dire altro che si è cercato di salvare, con esito talmente negativo da ritenerlo irreparabile.

In ogni caso, va ribadito l'inserimento di detta indagine nella pastorale matrimoniale: non è soltanto un “aiuto tecnico” per vedere se ci sono gli estremi per la nullità e per meglio redigere il libello ma un accompagnamento nella vita del matrimonio e la famiglia. Anzi, è espressione del diritto della famiglia ad essere accompagnata lungo la sua via, che è via della Chiesa: dai corsi di preparazione al matrimonio, ai corsi di orientamento familiare per gli sposi nei primi anni di matrimonio, all'orientamento (anche psicologico) per i coniugi, all'eventuale mediazione nei conflitti coniugali, alla cura pastorale dei fedeli in situazioni di difficoltà coniugale (separazione, divorzio) e, logicamente, alla consulenza giuridica adeguata sulla convalida del matrimonio o sulle possibilità di introdurre una causa di nullità.

3.6. *La sentenza di nullità e il bene della famiglia. Gli obblighi naturali*

Nell'accompagnare le coppie verso il processo, è fondamentale la chiarezza, evitando di creare illusioni nei fedeli prospettando un sicuro esito positivo che può non essere raggiunto se alla

⁴¹ FRANCESCO, Discorso alla rota Romana, 27 gennaio 2022.

⁴² Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Liceità morale della presentazione della domanda di nullità matrimoniale da parte degli sposi*, in ID., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale*, Roma 2016, 415-434; in spagnolo *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad matrimonial por los esposos*, in *Ius Canonicum* 41 (2001) 169-189; J. LLOBELL, *Sulla liceità della domanda di nullità matrimoniale*, in G. DALLA TORRE-C. GULLO-G. BONI (a cura di), *“Veritas non auctoritas facit legem”*. *Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet* cit., 317-329.

⁴³ Lo segnalava in modo inequivocabile Giovanni Paolo II: “Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione” (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 8 gennaio 2002, in *AAS* 94 (2002) 345. Si può riscontrare una situazione per certi versi analoga alla viva raccomandazione che si rivolge al coniuge innocente di perdonare l'adultero e continuare la vita matrimoniale, «mosso dalla carità cristiana e tenendo presente il bene della famiglia» (can. 1152 § 1; cfr. can. 1155).

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

fine dell'indagine pregiudiziale non si riscontrano elementi per chiedere la nullità, oppure se introdotta la causa la sentenza è negativa⁴⁴.

In questo caso – di esito negativo – i coniugi potranno anche essere invitati a valutare la possibilità di ricorrere alla separazione *manente vincolo* se si può individuare la causa legittima prevista dai cann. 1151-1153, casi in cui il dovere di convivenza dei coniugi viene meno proprio in attenzione al bene della famiglia.

In ogni caso, a prescindere dall'esito dell'indagine e le prospettive di un eventuale dichiarazione di nullità, la considerazione del processo come una “missione di servizio alle famiglie” (in parole di Francesco) lo inserisce nella pastorale familiare ordinaria – con le ovvie peculiarità che provengono dal carattere giudiziale del processo di nullità –, non come un punto di contatto isolato tra la famiglia e la Chiesa.

Concretamente, nel caso si ottenga una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, questa certamente deve rispondere alla questione della validità o meno dello stesso, ma non può prescindere assolutamente del bene della famiglia. Così lo ricordava papa Francesco nel suo discorso alla Rota dell'anno scorso, “le sentenze del giudice ecclesiastico non possono prescindere dalla memoria, fatta di luci e di ombre, che hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi ma anche dei figli. Coniugi e figli costituiscono una comunità di persone, che si identifica sempre e certamente col *bene* della famiglia, anche quando essa si è sgretolata”.

Prendere in considerazione il bene della famiglia quando il matrimonio è stato dichiarato nullo, comporta riconoscere l'esistenza di rapporti e relazioni che, pur mancando dell'origine veramente coniugale, meritano un'attenzione pastorale vera e propria. Con parole di papa Francesco, il bene della famiglia “non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità, perché non si può considerare l'essere famiglia come un bene sospeso, in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia”⁴⁵.

Pensiamo alla questione degli obblighi naturali sorti dall'unione precedente, che sono rilevanti per concedere la licenza per celebrare matrimonio (cfr. can. 1071) ma spesso si trascurano nella decisione giudiziale, che in ogni caso non può fare a meno dello stato di vita stabilito di fatto dal matrimonio putativo. Certamente ci sono delle responsabilità e aspettative tra i coniugi e la prole che, almeno nei termini esortativi stabiliti dal diritto canonico, sono degne di protezione⁴⁶. Oltre alle questioni attinenti ai cosiddetti “effetti civili” di competenza dello Stato, la Chiesa non può non tenere

⁴⁴ Cfr. E. TUPPUTI, L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*. Tra procedura giuridica e azione pastorale, in *Apulia Theologica* 6 (2020) 291.

⁴⁵ FRANCESCO, Discorso alla Rota Romana 2021.

⁴⁶ Cfr. M.J. ARROBA, *Aproximaciones a la subjetividad canónica de la familia* cit., 731-733, il quale sottolinea anche la necessità di dare più spazio alle questioni riguardanti la vita matrimoniale negli interrogatori giudiziali, a limitare l'applicazione del *vetitum* per celebrare le nuove nozze e l'attenzione per evitare che una dichiarazione di incapacità consensuale non prenda in considerazione l'esistenza o meno di una certa capacità genitoriale, che metterebbe a rischio la tutela dell'interesse superiore del minore. Rinvia a M. RIONDINO, *L'evoluzione del concetto di interesse del minore nella cultura giuridica europea*, in *Civitas et iustitia* 6 (2008) 389-411 e a AL 245 dove si avverte la ferita causata nei bambini dalla strategia di voler conquistare il loro affetto utilizzando come tecnica la demolizione dell'immagine dell'altro genitore, per difendersi o per vendicarsi.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

a cuore le responsabilità comuni e permanenti di entrambi i coniugi riguardo all'educazione integrale (anche religiosa) della prole, così come l'impegno di ciascuno di loro (magari diversificato) a garantire il loro dignitoso sostegno materiale.

Su questo punto non va ignorato il problema che si pone, nel regime concordatario, se il riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica comporta l'impraticabilità delle misure di compensazione economica per la parte più debole⁴⁷. Tale rischio andrebbe segnalato nella sentenza affinché l'esecuzione civile eviti di situazioni oggettive di ingiustizia.

3.7. Il bene della famiglia e la convalidazione del matrimonio

Pur potendo essere dichiarato nullo il matrimonio, ci sono dunque degli obblighi sorti durante la convivenza che vanno soddisfatti; obblighi che possono consigliare di ricorrere, quando è possibile, alla convalidazione del matrimonio. La questione ci apre ad un altro scenario che qui ovviamente possiamo solo accennare. Ed è la possibilità di ritenere che la vita matrimoniale e familiare vissuta a lungo, pacificamente e con animo maritale, possa contenere una manifestazione di volontà tale da ritenere prestato il consenso agli effetti della convalidazione⁴⁸.

Il fatto che per il diritto della Chiesa lo *ius impugnandi* non decada, che i coniugi possano chiedere la dichiarazione di nullità anche dopo molti anni di convivenza, può provocare scandalo nei fedeli. Non mi riferisco qui allo scandalo che si produce (a maggior motivo, direi) se la sentenza non era fondata, se il giudice non ha raggiunto la necessaria certezza morale e nutre un dubbio ragionevole sulla validità. No, non mi riferisco adesso a questo scandalo più che giustificato, ma alle perplessità che suscita il fatto che venga dichiarato nullo un matrimonio vissuto serenamente per molti anni, dove i coniugi si ritenevano marito e moglie e si sono comportati come tali, dove sono stati adempiuti i diritti e i doveri familiari, dove sono nati e cresciuti i figli⁴⁹.

Punto fermo è la centralità e insostituibilità del consenso (che potrebbe essere messo in discussione se si introduce una sorta di scadenza dell'azione di nullità). Ma il consenso non è un atto isolato nella vita dei coniugi, bensì inserito nella loro biografia: la volontà di donarsi è preparata in un processo di innamoramento, ed è mantenuta nella convinzione di essere coniuge.

Il consenso è determinante e insostituibile, un altro conto è la modalità di manifestazione. A meno che l'autorità stabilisca diversamente – come è il caso del diritto vigente –, la validità del patto coniugale non richiede altro che la manifestazione della volontà di donarsi coniugalmente, con un segno o un comportamento inequivoco. Anzi, secondo san Tommaso, il modo migliore di esprimere il *consensus* (la manifestazione di volontà coniugale) è proprio la copula coniugale, da lui ritenuta la

⁴⁷ Cfr. M. Canonico, La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechurchiese.it), 23/2019.

⁴⁸ Mi sono occupato della questione in M.A. ORTIZ, *Viene sanato automaticamente il matrimonio? A proposito del riconoscimento civile delle sentenze canoniche*, in H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ (a cura di) *Ius et matrimonium*, Roma 2015, 331-358. Cfr. anche G.P. MONTINI, *Una coppia non si fa in una notte. Alcune riflessioni sul concetto di consumazione del matrimonio*, in G. CANOBBIO - F. DALLA VECCHIA - G.P. MONTINI (ed.), *Il matrimonio*, Brescia 1999, 175-212; Id., G.P. MONTINI, *La convalidazione del matrimonio: semplice, sanazione in radice*, in AA.VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Coll. Quaderni della Mendola, n. 3, Milano 1996, 187-214.

⁴⁹ Sul valore della durata della convivenza cfr. F. CATOZZELLA, *La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della Giurisprudenza rotale*, in *Apollinaris* 89 (2016) 509-544.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

più efficace manifestazione dell'*animus maritalis*. Ben inteso che la causa efficiente del matrimonio non è la copula in sé stessa ma il *consensus* manifestato attraverso la copula⁵⁰.

E qui si inquadra la nostra proposta, in attenzione al bene costituito dalla famiglia. Ritengo che si potrebbe ritenere prestato o rinnovato il consenso una volta accertata la convivenza coniugale in modo pacifico e con animo maritale. Questa prestazione del consenso si potrebbe verificare attraverso delle presunzioni *iuris tantum*: non sarebbe il mero scorrere del tempo a convalidare, ma la volontà maritale manifestata in una convivenza nella quale si può scorgere una reale volontà di essere sposi, tramite cioè degli atteggiamenti che manifestino inequivocabilmente l'esistenza di una volontà matrimoniale. In questo modo, non verrebbe meno il principio fondamentale dell'insostituibilità del consenso, in quanto il consenso rimarrebbe l'unica causa del matrimonio convalidato, solo che lo si riterrebbe espresso nella libera convivenza vissuta con animo maritale per un certo tempo, a meno che la presunzione di prestazione del consenso sia distrutta con dei mezzi di prova ordinari.

Esistono motivi di nullità di per sé "transitori", la cui persistenza difficilmente è compatibile con la provata e libera volontà delle parti di perseverare nella vita coniugale⁵¹. È il caso di molti impedimenti, ed è pure il caso di alcuni vizi del consenso (l'errore, il dolo, il *metus*, la simulazione, la condizione) che se non manifestano la forza invalidante in un tempo ragionevole (il classico *criterium reactionis* di molti di questi capi di nullità) si potrebbero ritenere superati dall'assenso posteriore di chi li subì. Per non parlare dei casi di vizio di forma, dove il *favor matrimonii* richiederebbe almeno un'applicazione estensiva della suppletiva di facoltà⁵².

In altre parole, ci sono vizi e difetti che permettono di avere una certa volontà di donazione, e ci sono dei vizi che decadono con il tempo, basti pensare alla possibilità di celebrare nuovo matrimonio a chi era stato ritenuto incapace o aveva escluso il matrimonio o un suo bene. Questo

⁵⁰ «Praeterea, consensus non solum expressus, sed etiam interpretativus, facit matrimonium. Sed nulla potest esse major interpretatio consensus quam carnalis copula. Ergo per hoc perficitur matrimonium» (*Super Sent.*, lib. 4 d. 28 q. 1 a. 2 arg. 2). «Respondeo dicendum, quod consensus qui matrimonium facit, est consensus in matrimonium: quia effectus proprius voluntatis est ipsum volitum; unde sicut se habet carnalis copula ad matrimonium, ita consensus qui matrimonium causat, est in carnalem copulam. Matrimonium autem, ut supra dictum est, non est essentialiter ipsa conjunctio carnalis; sed quaedam associatio viri et uxoris in ordine ad carnalem copulam, et alia quae ex consequenti ad virum et uxorem pertinent, secundum quod eis datur potestas invicem respectu carnalis copulae; et haec associatio conjugalis copula dicitur. Unde patet quod bene dixerunt illi qui diserunt, quod consentire in matrimonium est consentire in carnalem copulam implicite, non explicite» (*Super Sent.*, lib. 4 d. 28 q. 1 a. 4).

⁵¹ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Matrimonio putativo y convalidación automática del matrimonio nulo*, in *Ius Canonicum* 41 (2001) 316-317.

⁵² La questione della forma ci porterebbe anche lontano, a ripensare la sua stessa forza invalidante che porta di fatto a mettere molti fedeli nell'impossibilità di esercitare lo *ius connubii*. Cfr. M.A. ORTIZ, *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003), p. 371-406; I. LLORÉNS, *La "diakonia" de la forma del matrimonio: La forma canónica al servicio de la realidad matrimonial*, Pamplona Julio 2020; M.A. ORTIZ, *La suppletiva di facoltà per assistere al matrimonio nella giurisprudenza c. Stankiewicz*, in *"Iustitia et Iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. II, Città del Vaticano 2010, 967-990; ID., *La suppletiva di facoltà per assistere al matrimonio e la funzione della forma al servizio dello ius connubii*, in H. FRANCESCHI - M-A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2015, 41-73.

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

principio è alla base dell'istituto del *vetitum*, che permette di vagliare l'esistenza di un vero consenso in chi inizialmente si era dimostrato incapace o contrario al matrimonio.

In altre sedi mi sono occupato della questione, per cui adesso non mi soffermo oltre. Ritengo però che il senso naturale della giustizia e dei diritti e doveri sorti dalle relazioni vissute lungo la convivenza familiare richiedono che la vita matrimoniale vissuta a lungo in modo pacifico possa “purificare” il consenso mancante inizialmente⁵³. Ci sarebbero degli strumenti – soprattutto tramite una presunzione *iuris tantum* di prestazione del consenso – che aiuterebbe a evitare gli scandali a cui mi riferivo precedentemente.

Sono consapevole della difficoltà di adottare una simile soluzione. La difficoltà, a mio avviso, non sta nella necessità di assicurare la certezza, bensì in uno spirito pastorale volto a prediligere la possibilità di dare *soluzione* a quei casi di matrimoni falliti che possono appellarsi ad un difetto nella celebrazione iniziale del matrimonio stesso, senza considerare in alcun modo le vicende reali della volontà seguenti alla invalida celebrazione, concretamente la esigenze di giustizia sorte dalle relazioni familiari instaurate o vissute pacificamente.

4 CONCLUSIONE. IL *BONUM FAMILIAE* COME PERNO DELLA GIURIDICITÀ DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Concludiamo. Recentemente è stata ipotizzata la possibilità di considerare il *bonum familiae* alla stregua degli altri *bona* verso cui tende il matrimonio – il *bonum coniugum* e il *bonum prolis* – con la possibilità di riflettere su una possibile esclusione (invalidante) di tale bene oppure un'incapacità consensuale riguardo i diritti e doveri derivati da esso⁵⁴.

In realtà la questione “procedurale” è stata risolta in senso negativo da papa Francesco:

“Sappiamo che la giurisprudenza della Rota Romana, in sintonia con il magistero pontificio, ha illustrato la gerarchia dei beni del matrimonio chiarendo che la figura del *bonum familiae* va ben al di là del riferimento ai capi di nullità; nonostante che in passato si fosse aperto un certo spiraglio a un ipotetico capo di nullità connesso al *bonum familiae*. Tale possibilità fu opportunamente chiusa, rafforzando così la figura teologica della famiglia, in quanto effetto del matrimonio come prefigurato dal Creatore. Da parte mia, non ho mancato di raccomandare che il *bonum familiae* non sia visto in modo negativo, quasi possa ritenersi come uno dei capi di nullità. Esso, infatti, è sempre e comunque il frutto benedetto del patto coniugale; non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità, perché non si può considerare l'essere famiglia come un bene sospeso, in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia”⁵⁵.

Il *bonum familiae* dunque non è né un nuovo capo di nullità né la mera somma degli altri beni ma qualcosa di molto di più radicale: è ciò che struttura l'intero rapporto giuridico presente nelle

⁵³ Anche Moneta ritiene che “la convivenza può, in taluni casi, avere un qualche rilievo ai fini della convalidazione del matrimonio. Essa può infatti costituire un modo di manifestazione tacita, per fatti concludenti, del rinnovamento del consenso. (...) La *renovatio consensus* può avvenire “privatim et secreto” e pertanto (come almeno ritiene la più comune dottrina) anche tacitamente, attraverso una chiara manifestazione di *affectio coniugalis*” (P. MONETA, *Communitas vitae et amoris. Scritti di diritto matrimoniale canonico*, Pisa 2013, 144-145).

⁵⁴ Cfr. S. RENNA, *La rilevanza giuridica da attribuire al "bonum familiae" nella disciplina del matrimonio canonico*, Roma 2008; E. CEPARULO, *Il bonum familiae nella nuova visione del matrimonio canonico*, Roma 2010.

⁵⁵ FRANCESCO, Discorso alla Rota Romana 2021.

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
IV GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO SOCIALE

Roma, 17 marzo 2022

diverse relazioni familiari. La coniugalità è caratterizzata dalla capacità di costruire una comunità di persone che trasforma e trascende gli stessi sposi e nella quale sono presenti, almeno in forma embrionaria, una varietà di relazioni.

Nel momento del consenso si realizza il bene della famiglia, come diceva Giovanni Paolo II:

«Le parole del consenso matrimoniale definiscono ciò che costituisce il bene comune della *coppia e della famiglia*. Anzitutto, il bene comune dei coniugi è l'amore, la fedeltà, l'onore, la durata della loro unione fino alla morte ossia “per tutti i giorni della vita”. Il bene di entrambi, che è al tempo stesso il bene di ciascuno, deve diventare poi il bene dei figli. Il bene comune, per sua natura, mentre unisce le singole persone, assicura il vero bene di ciascuna»⁵⁶.

Non si tratta tanto di questioni di gerarchia tra i beni ma di interdipendenza e complementarietà delle relazioni familiari. Il bene della famiglia integra tutti i beni personali dei membri della comunità, cominciando con il «bene dei coniugi» e continuando con quello dei figli, di tutti e di ciascuno di loro. Questo bene, infatti, non riguarda soltanto il valore individuale di ognuno, ma contempla tutti i soggetti in ciò che hanno in comune: l'appartenere alla stessa famiglia, l'essere legati da peculiari relazioni familiari.

In altre parole, il *bonum familliae* conferisce ciò che è “proprio” ad ogni relazione: la donazione coniugale con una inseparabile dimensione feconda, la generazione per accompagnare i figli nella loro maturazione affinché possano sviluppare la loro condizione filiale, fraterna e potenzialmente quella coniugale... Questi beni sono talmente connessi che danneggiare l'uno influisce sull'altro proprio perché è in gioco ciò che li unisce, il bene della famiglia: la dimensione familiare delle varie relazioni. Relazioni familiari che costituiscono un bene giuridico e una comunione destinataria e protagonista a un tempo della missione della Chiesa.

⁵⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 10.